

Istruzioni dell'Ufficio federale della protezione della popolazione sull'esecuzione dell'articolo 52 OPCi

del 1° marzo 2021

*L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP),
d'intesa con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS),
visto l'articolo 110 capoverso 2 dell'ordinanza dell'11 novembre 2020¹ sulla protezione civile (OPCi),
emana le seguenti istruzioni:*

Numero 1 Oggetto

Le presenti istruzioni disciplinano la procedura per il rimborso dell'indennità di perdita di guadagno ai sensi della legge federale del 25 settembre 1952² sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG) da parte dei richiedenti di un intervento di pubblica utilità della protezione civile a livello nazionale nei casi in cui è stato realizzato un cospicuo introito.

Numero 2 Scopo

¹ Le presenti istruzioni definiscono come devono essere interpretati nei singoli casi i termini «cospicuo» e «adeguata» utilizzati nell'articolo 52 capoverso 1 OPCi.

² Esse assicurano la parità di trattamento dei richiedenti.

Numero 3 Introito

¹ L'introito risulta dal ricavo dell'evento dedotte le spese per la sua esecuzione.

² Gli indennizzi versati alle associazioni promotrici, le partecipazioni di terzi ai ricavi e gli investimenti nella promozione delle giovani leve non sono considerati spese.

³ In caso di eventi ricorrenti, è possibile dedurre dal ricavo eventuali perdite derivanti dall'ultima edizione dell'evento.

⁴ In casi giustificati, con l'introito di cui al capoverso 1 è possibile costituire accantonamenti direttamente legati all'evento (p. es. controversie legali pendenti, pretese di risarcimento di terzi).

⁵ Gli accantonamenti per eventi futuri possono essere dedotti solo dopo il versamento al fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.

⁶ Un introito è cospicuo se, dopo le deduzioni secondo i capoversi 3 e 4, supera 300'000 franchi.

Numero 4 Versamento al fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno

¹ In caso di interventi di pubblica utilità della protezione civile a livello nazionale, l'UFPP verifica, d'intesa con la SG DDPS, se è stato realizzato un introito cospicuo.

² Se l'introito è cospicuo, un terzo dell'introito di ciascun evento deve essere versato, una tantum, all'UFAS a favore del fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno, ma al massimo l'importo delle indennità per perdita di guadagno versate ai militi della protezione civile impiegati secondo l'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno. Se oltre alla protezione civile è coinvolto anche l'esercito, il terzo dell'introito è calcolato una sola volta per entrambi.

³ L'importo da rimborsare è calcolato sulla base di 2/3 dell'indennità totale secondo l'articolo 16a capoverso 1 LIPG per ogni giorno di servizio prestato.

⁴ L'UFPP notifica per scritto al richiedente l'importo da rimborsare e ne informa l'UFAS.

⁵ L'UFAS è responsabile della riscossione.

Numero 5 Obblighi dei richiedenti

¹ I richiedenti presentano su richiesta all'UFPP il conteggio finale dettagliato non appena è disponibile (art. 52 cpv. 1 OPCi).

² Essi devono versare l'importo da rimborsare all'UFAS a favore del fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno entro 30 giorni dalla notifica della relativa decisione.

¹ RS 520.11

² RS 834.1

Numero 6 Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° marzo
2021.

Ufficio federale della protezione della popolazione
La direttrice


Michaela Schärer